



Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile “Montenero di Bisaccia”

Via Argenterieri, 177 86036 Montenero di Bisaccia (CB) - mob. 338.4207759
Codice fiscale 91034960707 Email montenerodib.onlus@hotmail.it PEC montenerodib.onlus@pec.it



STATUTO

Organizzazione Di Volontariato Di

Protezione Civile

“Montenero Di Bisaccia”



STATUTO O.D.V.

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e della normativa vigente in materia, l'Associazione, senza personalità giuridica, denominata:

Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile "Montenero di Bisaccia,"

Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione aggiungerà alla denominazione O.D.V. anche la locuzione/acronimo E.T.S.

L'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile Montenero di Bisaccia, ha sede legale in via Vittorio Argentieri, 177 nel Comune di Montenero di Bisaccia e opera nel territorio della Regione Molise.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato (di seguito, anche "Associazione") è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 e successive modificazioni, delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Scopo, Finalità e Attività)

L'O.D.V. di Protezione Civile Montenero di Bisaccia, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 e successive modificazioni, del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone giuridiche aderenti agli enti associati), attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 32 CTS.

L'O.D.V. di Protezione Civile Montenero di Bisaccia E.T.S. esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale;

Attività di interesse generale¹

- a) Attività di Protezione Civile, prevenzione e interventi in emergenza, Comunale, Regionale, Nazionale, Internazionale.
- b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) interventi e prestazioni sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (1);
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- l) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- m) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- n) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- o) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- p) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- q) Servizi come operatori di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche (Safety & Security) come da Direttiva del Ministero degli Interni del 18 Luglio 2018

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Organizzazione di Volontariato, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 6

(Ammissione degli associati e numero minimo)

Sono soci dell' O.D.V. di Protezione Civile Montenero di Bisaccia, tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'O.D.V. di Protezione Civile Montenero di Bisaccia, dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche o giuridiche richiesto dalla normativa vigente, e in particolare dall'art. 32 CTS e successive modificazioni.

Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

L'ammissione all'O.D.V. di Protezione Civile Montenero di Bisaccia, è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, la domanda di ammissione non può essere assunta oltre i novanta giorni dalla presentazione della stessa, la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo, in caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'art. 17 CTS e successive modificazioni, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

ART. 8

(Personale retribuito)

L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS e successive modificazioni, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificarne o specializzarne l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde:

1. Per morte, recesso o esclusione.
2. Per recesso volontario: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio Direttivo o al Presidente e ha effetto immediato;
3. Per contravvenzione ai doveri stabiliti dallo statuto; l'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato con possibilità di appello entro 30 gg. all'Assemblea;

4. Per svolgimento di attività in contrasto con i valori, i principi e le finalità stabiliti dal presente statuto,
5. Per mancata partecipazione a tre assemblee consecutive, qualora l'assenza non sia stata motivata per iscritto;

6. Per il mancato versamento della quota sociale annuale nei termini stabiliti;
Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

ART. 10 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- **eleggere gli organi sociali** e di essere eletti negli stessi;
- **essere informati** sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- **essere rimborsati** dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge e come riportato sul regolamento interno dell'O.D.V.
- **prendere atto** dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- **votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi**, nel libro degli associati;
- **un voto per ciascun associato** e lo stesso si dovrà attenere al regolamento elettorale riportato sul regolamento interno dell'O.D.V.
- **esaminare i libri sociali**, mediante richiesta scritta da presentare, all'Organo del Consiglio Direttivo.

e il dovere di:

- **rispettare il presente statuto** e l'eventuale regolamento interno;
- **svolgere la propria attività** in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- **di frequentare l'O.D.V.**, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- **versare la quota associativa** secondo l'importo annualmente stabilito, entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei Soci, pena l'esclusione dall'O.D.V., eccetto in alcuni casi che verranno valutati volta per volta, come riportati sul regolamento interno.
- **non attuare iniziative** che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- **mantenere una condotta** eticamente corretta nell'ambito dell'Associazione e fuori di essa e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere alla medesima.

ART. 11 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'Associazione:

- **l'Assemblea dei soci;**
- **Il Consiglio Direttivo;**
- **il Presidente;**
- **il Vice-Presidente;**
- **l'Organo di controllo** (eventuale/obbligatorio al superamento delle soglie di cui all'art. 30, comma 2, CTS); non eleggibile al momento del rinnovo degli organi sociali ma eventualmente eleggibile successivamente, all'interno del Consiglio dei soci nel caso del superamento di quanto all'art. 30. e successive modificazioni.

- **il Revisore legale o l'Organo di revisione** (eventuale/obbligatorio al superamento delle soglie di cui all'art. 31 CTS e successive modificazioni), non eleggibile al momento del rinnovo degli organi sociali ma eventualmente eleggibile successivamente, all'interno del Consiglio dei Soci o come personale esterno, iscritto nel registro dei revisori.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il compenso agli eventuali membri dell'organo di revisione in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, co. 2, cod. civ. e successive modificazioni. Le norme per l'elezione degli organi dell'O.D.V. sono stabilite dal regolamento interno e sono informate a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo, fatte salve le incompatibilità di seguito riportate.

I componenti degli organi sociali sono soggetti ai seguenti requisiti specifici di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza, articolati in cause di sospensione e cause di decadenza dalla carica:

Sono cause di sospensione dalla carica assunta, e di ineleggibilità, e determinano in ogni caso il divieto di ricoprire cariche sociali:

1. la candidatura ad elezioni politiche europee, nazionali e locali;
2. l'essere sottoposti a procedimento penale (sino al termine del procedimento);
3. l'assunzione di responsabilità diretta all'interno di organismi istituzionalmente preposti al finanziamento e/o al controllo esterno dell'O.D.V..

Sono cause di decadenza dalla carica sociale rivestita, e di ineleggibilità, e determinano in ogni caso il divieto di ricoprire cariche sociali:

- l'aver assunto incarichi di governo a livello pari o superiore all'ambito territoriale dell'Organizzazione di Volontariato, o incarichi amministrativi nelle province della propria regione o nel comune capoluogo di regione e/o di provincia;
- l'aver contratto rapporti di lavoro subordinato, di collaborazione a progetto, di consulenza professionale, di fornitura o qualunque altro tipo di collaborazione a titolo oneroso con l'Organizzazione di Volontariato, e/o con strutture da questa promosse e gestite;
- l'aver assunto la carica di presidenti, vicepresidenti, legali rappresentanti, amministratori di organizzazioni (società, fondazioni, associazioni di qualunque tipo) che abbiano rapporti continuativi di consulenza professionale, fornitura o qualunque altro tipo collaborazione a titolo oneroso con l'Organizzazione di Volontariato e/o con strutture da questa promosse e gestite;
- l'aver riportato condanne penali, a pene detentive, passate in giudicato, per reati non colposi;
- la dichiarazione di interdizione, di inabilitazione, di sottoposizione ad una procedura di amministrazione di sostegno, di fallimento, nonché la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Non possono ricoprire l'incarico di Presidente e Vice Presidente:

1. coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
2. i parlamentari nazionali ed europei;
3. coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici.

ART. 12 **(Assemblea)**

L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'O.D.V. o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.

La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, messaggi tramite social network, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea se a mezzo lettera al recapito risultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'O.D.V., in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta, ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a 1 (uno), è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'elenco è il seguente:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- l'approvazione del regolamento interno, del regolamento di funzionamento dell'ente, sempre in linea con lo statuto vigente.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima, in proprio o in delega.

L'elenco è il seguente:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Organizzazione di volontariato ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciuti dalla legge e dallo statuto. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente. Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da persone indicate, tra i propri associati, dagli enti giuridici associati e dura in carica quattro anni. I consiglieri decadono dalla loro carica alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di esercizio della loro carica.

Le modalità di elezione dei membri del Consiglio Direttivo sono disciplinate da apposito regolamento elettorale, approvato dall'Assemblea, attraverso la modalità per "unica lista".

In ogni caso, gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nell'apposito registro, secondo le indicazioni contenute nella normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno a maggioranza assoluta il Vice Presidente

In ogni caso:

- a) il Presidente non potrà assumere l'incarico per più di 4 mandati.

In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri, purché in numero inferiore alla metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti la nomina spetta al rappresentante del socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rieletto. In tal caso il Presidente, qualora in carica o il Vice-presidente qualora in carica dovrà provvedere immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione del Consiglio.

In questo caso, il Consiglio resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione fino alla data di insediamento del nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione dell'O.D.V. ed ha il compito di:

- amministrare l'Associazione con il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- eleggere il Vice Presidente e, eventualmente, il componente-amministratore del Comitato di Presidenza;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea;
- definire la struttura organizzativa dell'Associazione;
- discutere ed approvare le norme e i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, dei suoi organi, delle strutture di servizio da questa costituite e/o gestite, fatte salve le competenze dell'assemblea;
- disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- proporre all'Assemblea la determinazione delle quote di ammissione, dei contributi associativi,
- accogliere o respingere con provvedimento motivato le domande di adesione all'Associazione;

- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare riguardo l'esclusione dei soci;

ART. 16

(Presidente e Vice-Presidente)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza.

Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio. Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità giudiziaria.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali, cura gli interessi dell'Associazione ed ha la firma sociale sugli atti che impegnano la stessa sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con i vari soggetti pubblici e privati con i quali l'Associazione interagisce;
- b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Il Presidente cessa dalla carica per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o sfiducia espressa nei suoi confronti dall'Assemblea in una sessione appositamente convocata. In caso di dimissioni il Vice-presidente o in difetto il Presidente del Collegio dei Garanti, procederà entro 30 giorni dal ricevimento delle dimissioni alla convocazione di un'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente resta in carica per gli adempimenti di ordinaria amministrazione fino alla nomina del suo successore.

Il Vice Presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso, non ha potere di firma nelle stipule di convenzioni o altri atti finanziari e non.

ART. 17

(Il Segretario)

Il Segretario coadiuva il Presidente nei seguenti compiti;

- provvede all'aggiornamento e alla tenuta dei registri
- provvede al disbrigo della corrispondenza e alla tenuta del relativo archivio
- provvede alla redazione e alla conservazione dei verbali delle riunioni delle varie Assemblee e del Consiglio Direttivo

ART. 18

(Il Tesoriere)

Al Tesoriere sono affidate congiuntamente al Presidente le competenze amministrative e contabili dell'O.D.V.

- predispone lo schema di Bilancio Preventivo, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di Dicembre e del Bilancio Consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di Marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'O.D.V. nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- è responsabile congiuntamente al Presidente, dei rapporti con gli istituti di credito operanti con l'O.D.V.

ART. 19

(Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS, ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e successive modificazioni e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. e successive modificazioni, nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS e successive modificazioni, Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20

(Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e successive modificazioni, sempreché il controllo contabile non sia stato affidato all'Organo di controllo, ai sensi dell'art. 30, co. 6, CTS e successive modificazioni,
È formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 21

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

Il patrimonio dell'O.D.V., comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 22

(Risorse economiche)

L'O.D.V., con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni;

ART. 23

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono alla stessa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 24

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro **3 (tre)** mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 25

(Bilancio sociale)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente.

In tali casi l'Associazione dovrà ottemperare agli oneri di pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni e dei documenti previsti dall'art. 14 CTS e successive modificazioni.

ART. 26

(Libri sociali)

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta al Consiglio Direttivo.

ART. 27

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'O.D.V. e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'O.D.V., quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'O.D.V..

ART. 28

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS e successive modificazioni.

ART. 29

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente (Assemblea dei Soci), o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS e successive modificazioni,

ART. 31

(Disposizioni transitorie)

Fino alla naturale scadenza di mandato, è mantenuta la composizione attuale del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali in essere al momento dell'approvazione del presente statuto, fatti salvi gli adeguamenti inderogabili di cui alla disciplina vigente.

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117 2017 e successive modificazioni, e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Brazzali Horaz
Mar /

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Giovino
Rosanna Domedice
Deiana AL
Antonella Di Nardo
Grazia Zappicelli
Della VITA



29 OTT 2020